

# COMUNE DI MONTERENZIO

## (CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 25

**ORIGINALE**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2021)**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **18:00** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

<b>1. MANTOVANI IVAN</b>	<b>SI</b>
<b>2. BERTI ELISABETTA</b>	<b>SI</b>
<b>3. VANTI LORENZO</b>	<b>SI</b>
<b>4. MANZARI GIULIA</b>	<b>SI</b>
<b>5. STALADMITI O STALAGMITI MARCO</b>	<b>SI</b>
<b>6. MILANI MARTINA</b>	<b>SI</b>
<b>7. CARRAFIELLO VITO</b>	<b>SI</b>
<b>8. FALCON MARCO</b>	<b>SI</b>
<b>9. CARILLO ANNA MARIA</b>	<b>SI</b>
<b>10. SPADONI PIERDANTE</b>	<b>SI</b>
<b>11. PELLICCIARI PIETRO</b>	<b>SI</b>
<b>12. TAGLIAVINI ELISA</b>	<b>SI</b>
<b>13. FERIOLI MARCO</b>	<b>SI</b>

Assenti giustificati i consiglieri: **Nessun convocato risulta assente giustificato**

Partecipa il Vicesegretario Comunale **GERARDO GAUDIOSO**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **IVAN MANTOVANI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori esterni **SANTI FABRIZIO, PARISI PIETRO**

Nomina scrutatori i consiglieri: , , .

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2021)**

*La seduta odierna del Consiglio Comunale, in cui viene discusso il presente argomento all'ordine del giorno, si svolge in videoconferenza, ai sensi della normativa vigente per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e dei Decreti Sindacali n. 9 del 26 maggio 2020, n. 19 del 22 ottobre 2020, n. 3 del 15 marzo 2021 e n. 8 del 21 maggio 2021.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Si richiamano gli interventi di cui alla precedente deliberazione n. 23 della medesima seduta in quanto si è proceduto ad un'unica trattazione ma con separata votazione di ogni atto.

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 29/06/2021

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del DL 116/2020 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;

che l'articolo 1, comma 9 del predetto DL 116/2020 ha riscritto in parte l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 (Decreto ambientale), fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da intendersi come quei *“rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili”*;

che il medesimo articolo di cui sopra, dispone che siano da considerare come rifiuti urbani anche *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”* del D.Lgs. 152/2006;

che con l'appena citata specificazione la nuova norma crea una assimilazione di legge dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche distintamente indicate nell'allegato “L-quinquies” del D.Lgs. 152/2006;

che nel predetto allegato sono elencate tutte le categorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le attività industriali e le attività agricole;

che in argomento il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in occasione di *“Telefisco 2021”*, osservando che il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

che secondo il MEF l'articolo 3 della direttiva 2018/851 precisa la nozione di *“rifiuti urbani”* a livello comunitario, stabilendo che essa include:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti provenienti da altre fonti, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;

che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 29/06/2021

trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

che le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto TUA (Testo unico ambientale), che hanno riguardato, tra gli altri, l'articolo 183, che interviene, tra l'altro, sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti;

che, in particolare, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che rientrano tra i rifiuti urbani «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies» e in quest'ultimo, non è presente l'attività industriale;

che l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) del D.Lgs. 152/2006 dispone, altresì, che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione;

che l'articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 inserisce tra i “rifiuti speciali” i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2, ossia dai rifiuti; per cui dalla lettura combinata delle norme emerge che le attività industriali possono essere produttive sia di rifiuti urbani che speciali;

che al fine di definire correttamente il perimetro di applicazione della Tari per le attività industriali è, quindi, necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani;

che per quanto sopra il MEF ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall'applicazione della Tari;

che allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, e del vigente regolamento in materia di TARI si formano esclusivamente rifiuti speciali, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali;

che, tuttavia, resta impregiudicata, l'applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

Rilevato

che l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le “*utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani*”;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 29/06/2021

che l'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116 del 2020 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152 del 2006, non più vigente.

che comunque, il predetto comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

che la norma subordina, quindi, l'esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.

che l'art. 30, comma 5 del DL 41/2021, convertito con L. 69/2021, in relazione alla facoltà concessa dal corrente anno alle utenze non domestiche di scegliere di avviare i propri rifiuti al recupero, ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone che tale scelta debba essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

che solo per l'anno 2021 la scelta doveva essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che ai sensi del sopra richiamato art. 30, comma 5 del DL 41/2021, convertito con L. 69/2021, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

che le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ed anche nel caso in cui il comune abbia già provveduto all'approvazione del proprio bilancio di previsione.

Vista la deliberazione n. 24 della seduta odierna del Consiglio Comunale, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI;

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 29/06/2021

versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre;

che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire per l'anno 2021 le tariffe TARI in base a quanto indicato nell'allegato 1) facente parte sostanziale e integrante del presente atto;
- Considerato che l'Ente deve, comunque, provvedere all'emissione dei documenti di pagamento per il corrente anno al fine di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Ritenuto pertanto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2021 sia riscosso in numero di 2 rate con scadenza:
- prima rata 31/07/2021
  - seconda rata 31/12/2021
  - rata unica 31/07/2021
- Accertata l'urgenza per procedere in maniera di dare ampio avviso ai cittadini delle scadenze, la prima o unica rata è prevista al 31/7/2021;
- Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1, lettera 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in data 23.06.2021 (verbale n. 16), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- Preso atto che l'oggetto del presente provvedimento è stato presentato e discusso nella Commissione Consiliare I "Bilancio – Affari Generali – Ambiente" riunitasi in data 25.06.2021 come da verbale conservato agli atti;
- Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area "Economico Finanziaria – Servizi alla Persona" sia in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine alla regolarità contabile ;

Messa in votazione la presente proposta di deliberazione, si ha il seguente esito:

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 29/06/2021

Presenti	n. 13 Consiglieri
Votanti	n. 12 Consiglieri
Favorevoli	n. 8 Consiglieri
Contrari	n. 4 Consiglieri (Spadoni, Pellicciari, Tagliavini e Ferioli del gruppo “Unitinsieme a Monterenzio”)
Astenuti	n. 1 Consiglieri (Milani del gruppo “Monterenzio Aperta”)

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2021 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione;
3. di approvare per l'anno 2021 le Categorie tariffarie e di determinare le Tariffe componente TARI così come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 1);
4. di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:
  - prima rata 31/07/2021
  - seconda rata 31/12/2021
  - rata unica 31/07/2021
5. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente, accertata l'urgenza, con il voto favorevole di n. 8 consiglieri, n. 4 voti contrari (Spadoni, Pellicciari, Tagliavini e Ferioli del gruppo “Unitinsieme a Monterenzio”) e n. 1 astenuto (Milani del gruppo “Monterenzio Aperta”), il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**COMUNE DI MONTERENZIO**

**DOMESTICO**

		<b>TARI 2021</b>	
<b>Categoria</b>		<b>Tariffa Fissa €/mq</b>	<b>Tariffa Variabile €</b>
1	1 occupante	€ 0,69	€ 94,10
2	2 occupanti	€ 0,81	€ 159,98
3	3 occupanti	€ 0,90	€ 192,91
4	4 occupanti	€ 0,98	€ 244,67
5	5 occupanti	€ 1,06	€ 272,90
6	6 o più occupanti	€ 1,12	€ 319,95

**NON DOMESTICO**

		<b>TARI 2021</b>	
<b>Categoria</b>		<b>Tariffa Fissa €/mq</b>	<b>Tariffa Variabile €/mq</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,25	€ 1,98
2	Cinematografi e teatri	€ 0,73	€ 1,19
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 1,47	€ 2,32
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,37	€ 2,18
5	Stabilimenti balneari	€ 3,79	€ 6,03
6	Esposizioni, autosaloni	€ 1,96	€ 3,11
7	Alberghi con ristorante	€ 4,02	€ 6,38
8	Alberghi senza ristorante	€ 3,55	€ 5,64
9	Case di cura e riposo	€ 3,55	€ 5,64
10	Ospedale	€ 2,62	€ 4,18
11	Uffici, agenzie	€ 3,72	€ 5,90
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 3,79	€ 6,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 3,45	€ 5,48
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 4,09	€ 6,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 2,03	€ 3,23
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,67	€ 4,22
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 3,53	€ 5,61
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 2,01	€ 3,21
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,91	€ 3,03
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,96	€ 3,12
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,89	€ 3,01
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	€ 4,53	€ 7,19
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 11,87	€ 18,86
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,50	€ 7,16
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 4,95	€ 7,85
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,46	€ 7,07
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	€ 4,48	€ 7,12
28	Ipermercati di generi misti	€ 3,82	€ 6,08
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 8,57	€ 13,61
30	Discoteche, night club	€ 2,55	€ 4,06



## COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio (BO)

Oggetto: *Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/6/2021: approvazione tariffe e scadenze tributo sui rifiuti TARI anno 2021*

Parere 16 del 23/6/2021

### *L'Organo di Revisione*

**Dott. Concetta Di Matteo - Revisore unico** nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 13/5/2019 per il triennio 2019/2022

#### **Premesso:**

- di aver ricevuto la richiesta di parere da parte dell'ente in data 21/6/2021;
- che si rende necessario approvare le tariffe TARI per l'anno 2021;

#### **Visto**

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale;
- l'art. 52 del DLGS 446/1997;
- l'art. 53 comma 16, L. 23/12/2000 modificato dall'art. 27 comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448;
- l'art. 30 comma 5 del DL 41/2021 convertito in L. 69/2021;
- il parere del responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL;
- la bozza di delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 21/6/2021 corredata da parere dell'organo di revisione n. 15 del 22/6/2021;
- la bozza di delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 21/6/2021 relativo all'approvazione del pef 2021;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Ambientale approvato con decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. fra cui: - nuova definizione di rifiuto urbano e nuova riclassificazione dei rifiuti; - abrogazione della normativa (lettera g) dell'articolo 198) che consentiva ai Comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi; - introduzione dell'esonero della quota variabile della tassa rifiuti per le utenze non domestiche



**COMUNE DI MONTERENZIO**

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA** - P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio (BO)  
che avviano al recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico;

**Dato atto che:**

- il decreto è in vigore dal 26 settembre 2020 ma le principali novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2021 al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano
- il Comune di Monterenzio ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/3/2021.

**Esaminato:**

- la documentazione pervenuta comprensiva dell'allegato A riprodotto di seguito:

COMUNE DI MONTERENZIO			
DOMESTICO			
		TARI 2021	
Categoria		Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €
1	1 occupante	€ 0,69	€ 94,10
2	2 occupanti	€ 0,81	€ 159,98
3	3 occupanti	€ 0,90	€ 192,91
4	4 occupanti	€ 0,98	€ 244,67
5	5 occupanti	€ 1,06	€ 272,90
6	6 o più occupanti	€ 1,12	€ 319,95



**COMUNE DI MONTERENZIO**

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio (BO)**

<b>NON DOMESTICO</b>			
<b>Categoria</b>		<b>TARI 2021</b>	
		<b>Tariffa Fissa €/mq</b>	<b>Tariffa Variabile €/mq</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,25	€ 1,98
2	Cinematografi e teatri	€ 0,73	€ 1,19
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 1,47	€ 2,32
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,37	€ 2,18
5	Stabilimenti balneari	€ 3,79	€ 6,03
6	Esposizioni, autosaloni	€ 1,96	€ 3,11
7	Alberghi con ristorante	€ 4,02	€ 6,38
8	Alberghi senza ristorante	€ 3,55	€ 5,64
9	Case di cura e riposo	€ 3,55	€ 5,64
10	Ospedale	€ 2,62	€ 4,18
11	Uffici, agenzie	€ 3,72	€ 5,90
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 3,79	€ 6,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 3,45	€ 5,48
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 4,09	€ 6,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 2,03	€ 3,23
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,67	€ 4,22
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 3,53	€ 5,61
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 2,01	€ 3,21
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,91	€ 3,03
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,96	€ 3,12
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,89	€ 3,01
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	€ 4,53	€ 7,19
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 11,87	€ 18,86
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,50	€ 7,16
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 4,95	€ 7,85
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,46	€ 7,07
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	€ 4,48	€ 7,12
28	Ipermercati di generi misti	€ 3,82	€ 6,08
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 8,57	€ 13,61
30	Discoteche, night club	€ 2,55	€ 4,06



**COMUNE DI MONTERENZIO**

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA** - P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio (BO)

**TUTTO CIO' PREMESSO e considerato:**

- l'obbligatorietà del parere ai sensi dell'art. 239 TUEL;
- l'esigenza dell'ente di emettere i documenti di pagamento per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno corrente e contestualmente salvaguardare gli equilibri di cassa;
- le tariffe Tari 2021 sono le prime a essere formulate con il nuovo metodo Arera e ciò può comportare differenze significative a causa della diversa articolazione tra costi fissi e variabili a cui si devono aggiungere gli aggiornamenti della banca dati comunale per tenere conto degli effetti del Dlgs/2020 oltre a tutte le incertezze che derivano da un quadro normativo, dottrinale e di prassi disorientante;
- le assegnazioni introdotte a favore delle attività economiche introdotte dal Decreto Sostegni bis non sono ancora state comunicate ufficialmente;
- che il regolamento Tari in corso di approvazione prevede riconteggi a conguaglio;
- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

***Esprime***

*parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.*

Modena, 23/6/2021

Il revisore unico

Dott. Concetta Di Matteo

(documento firmato digitalmente)



## COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: [segreteria@comune.monterenzio.bologna.it](mailto:segreteria@comune.monterenzio.bologna.it)

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria - Servizi alla Persona

Proposta numero 27 del 21/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2021)**

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA**

favorevole

Monterenzio, 21/06/2021

non favorevole

Osservazioni: \_\_\_\_\_

**IL/LA RESPONSABILE**

**GAUDIOSO GERARDO**

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA 'ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA'**

favorevole

non favorevole

non dovuto

Monterenzio, 21/06/2021

Osservazioni: \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 'ECONOMICO  
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA'  
GAUDIOSO GERARDO**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Ivan Mantovani

Il Vicesegretario Comunale  
Gerardo Gaudio

\*\*\*\*\*

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **14 luglio 2021** al **29 luglio 2021**

Lì, 14 luglio 2021

Istruttore Amministrativo  
Morena Gubian

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, lì 29/06/2021

L'Il Vicesegretario Comunale  
Gerardo Gaudio

\*\*\*\*\*